

Principi universali e spazio giuridico globale. Il fatto, farsi, il diritto in Giambattista Vico.

Enzo Maria Marenghi¹

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Salerno
(e-mail: emarenghi@unisa.it)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fatto e diritto in Vico. – 3. L'interpretazione giuridica nel pensiero vichiano. – 4. Diritto dei principi e diritto storico. – 5. Principi, spazio globale e diritto universale.

1. Mi manca ancora tanto per capire, fino in fondo, il villaggio globale.

Non accadde lo stesso a G. B. Vico.

Fu fino in fondo uomo della globalizzazione culturale del suo tempo ⁽ⁱ⁾.

Scelse Vatolla come luogo del pensiero, mai fuori dal mondo, ma nel mondo.

La globalizzazione del tempo è difficile, selettiva, competitiva in alto.

La cultura è dei pochi, privilegia l'eccellenza.

Per essere uomo del suo tempo Vico compete con Cartesio, in una cultura globale dominata dal pensiero francese.

I suoi principi di Scienza nuova sono il nuovo, che compete e si compara, che rappresenta globalizzazione, che criticamente si vuole sostituire ai principi dominanti, fino a farli sentire vecchi.

Il verum factum di Vico rappresenta la rivoluzione, la contrapposizione dell'idea all'altra idea, del metodo al metodo, della verità spiegata alla verità precostituita ⁽ⁱⁱ⁾.

Vico ci arriva perché è più giurista di Cartesio.

La scienza nuova di Vico è il portato dell'elaborazione di un intellettuale che si apre all'universalità conosciuta, che assume coscienza critica delle posizioni dominanti, che rilegge il fatto, mutabile nel suo farsi, in contrapposizione dialettica con la lezione cartesiana.

Il resto è la nostra storia culturale, di italiani e di europei.

2. Il diritto ha bisogno del fatto, non ne può prescindere.

Il diritto è fatto anche di fatto, tanto che il diritto senza fatto rischia di essere un diritto minore, lontano dalla realtà, poco rappresentato e poco rappresentativo, poco permeato dalla tipica rappresentazione dei fatti, che concorrono a definire la fattispecie, destinata a farsi diritto.

Vico, per primo, più degli altri, ne intuisce il rapporto, di immedesimazione immanente, rappresentando due categorie destinate ad integrarsi, per nulla immobili, il fatto che si muove e il diritto che si forma.

Ha chiara visione del rapporto particolarissimo, tra fatto e diritto, destinato a stemperare vocazioni di separatezza, privilegiando la sintesi dei contenuti comuni orientati gli uni a permeare l'essere degli altri, combinando fatto e diritto.

Il connubio proposto per ontologie comuni, è, metodologicamente, enunciato sin dal De opera proloquium del De uno universi iuris principio et fine uno.

Nelle "scribendi caussae", quasi a manifesto culturale, la definizione della giurisprudenza prende corpo.

"Turisprudencia universa coalescit ex partibus tribus: philosophia, historia et quadam propria arte iuris ad facta accommodandi" ⁽ⁱⁱⁱ⁾.

Siamo al passaggio concettuale che esalta il continuismo tra fatto e diritto.

Si tratta di accomodare il diritto ai fatti, la regola ed i principi alla realtà delle cose, all'"ordine delle cose".

Ulteriormente argomentando, permeando il diritto del fatto, il principio teorico, del verum-ipsium factum, si fa chiave dell'accertamento, del vero e dell'avveramento del certo, che passa attraverso la dimostrazione della razionalità o provvidenzialità della storia ^(iv), fino a rendere la giurisprudenza, materiata di fatti, una giurisprudenza di verità.

La combinazione immaginata tra fatto e diritto non basta a spiegare il metodo vichiano.

La funzione della storia elevata a scienza, fa la differenza, la storia come scienza che si pone in rete con l'insieme del 'fatto' e del 'diritto', che ne favorisce l'incontro e lo scambio.

Sulla triade invocata fatto-diritto-storia Vico pone il metodo, propone una rilettura del giusnaturalismo groziano e mira a costruire il diritto naturale delle genti ^(v).

La rinnovata esigenza ci fa partire dal fatto senza esserne condizionati. Si parte dal fatto per costruire la storia.

Non siamo di fronte alla rappresentazione pura e semplice del diritto di natura, collegato al mondo dei fatti, ma, piuttosto, orientati verso la fondazione di una scienza della storia, che parte dal fatto senza esserne limitata, tanto che il verum-factum si atteggia a presupposto e non a limite per la costruzione della nuova storia.

3. C'è da chiedersi il perché della felice intuizione di Vico sul rapporto tra fatto, diritto e divenire universale, che si fa storia.

Una comparazione di alto profilo rende merito alla tesi proposta, sensibile al disporsi evolutivo del rapporto, strettissimo, tra fatto e diritto.

La Scienza-nuova di Vico si pone in discontinuità con il passato.

Partendo dal presupposto che la storia sia scienza fatta dall'uomo, dal suo pensiero, va esplorato il processo di formazione offerto, fino a interrogarsi, in termini scientifici, sul risultato che possa produrre un rapporto, equilibrato e corretto, tra fatto e diritto.

I processi evolutivi hanno bisogno dell'evoluzione delle categorie, delle mutazioni componibili.

La scienza conoscitiva di Vico è fatta di idee che si rinnovano, in perenne movimento.

Allo stesso modo il fatto è realtà in movimento, affidata all'osservazione critica dell'uomo.

L'osservazione non è mai passiva, acritica.

Non spiega il fatto per quello che è, ma per come si fa.

Il "farsi" è una delle basi attive del processo cognitivo affidato alla storia di uomini, disposti a pensare criticamente.

Conseguenzialmente la storia, supportata dai fatti, filtrati dal criticismo dell'uomo, si afferma come pluralità di idee che si fanno e pluralità di fatti in movimento.

Il "farsi" meglio che il fatto spiega la verità delle cose.

Verum et factum, vero e fatto, posti in questi termini, sono, a tutti gli effetti, convertibili e permeabili.

Tanto che se il fatto è presupposto di verità, il vero non può discendere dal proporsi immutabile. Spiega, viceversa, la realtà delle cose affidate al pensiero dell'uomo nuovo, che si avvicina al metodo del divenire come farsi.

Siamo al sinolo della Scienza nuova, applicata al fatto ed al vero, siamo alle ragioni per le quali Vico, prima e meglio di quanto non abbiano fatto le culture preesistenti, spiega il divenire della storia come affidata al pensiero dell'uomo, che scruta e seleziona, criticamente, le verità fattuali.

Una comparazione alimenta le ragioni vere dell'apporto creativo di Vico, in discontinuità con il passato.

Le teorie cartesiane, sino ad allora dominanti, falsamente empiriche, si affidavano ad un fatto come dato di sperimentazione immutabile, immobile nella sua evidenza percepita all'origine ^(vi).

Ma Cartesio è filosofo, pensa e costruisce una sua filosofia.

Vico è anche giurista, non tanto e non solo per lo studio del giusnaturalismo, ma perché è uomo di diritto, negli scritti, nello studio del diritto romano, per la sua attività di docente di scienze giuridiche.

Solo un giurista può percepire il valore del contributo che il fatto può dare alla verità, ad un diritto materiato di fatti che avvicinano alla realtà.

Solo l'interpretazione giuridica può rendere a pieno il movimento del fatto, nonché le incidenze che il fatto determina sulla costruzione delle regole giuridiche.

Un fatto immobile, dato di arrivo e non di partenza nella percezione del divenire, non avrebbe, certo, potuto aiutare il processo di immedesimazione di un fatto che si fa diritto, di un diritto che parte dal fatto, che studia i processi modificativi dello stesso, fino a far coincidere la regola giuridica astratta all'ultimo fatto, quello emerso nella sua evoluzione, dall'analisi critica ^(vii).

Il resto è conseguenza.

Nel rapporto riletto tra fatto e diritto emergono i presupposti di una metodologia giuridica dell'interpretazione.

4. La lezione di Vico, il ritorno alla storia, al diritto di principi e all' "ordine delle cose", supera il relativismo della norma, troppo esposta alle mutazioni economiche e sociali, nella società dell'incertezza.

Nel tempo dell'incertezza e della precarietà, delle situazioni liquide ^(viii), fattori contraddistinti dalla temporaneità dovrebbero assurgere a caratterizzazioni strutturali per un ordinamento stabile, nei principi fondanti.

Sono fin troppo evidenti i limiti di una legislazione difficile, lontana da processi di codificazione organica ^(ix).

Il succedersi di leggi a leggine non aiuta un processo che possa farsi sistema normativo.

Prevale la sovrapposizione di regole, con modificazioni che troppo spesso si contraddicono, nei principi, nel breve volgere di un tempo ristretto.

La risposta legislativa lenta, contraddittoria, disorganica, non è coerente con il governo dei processi evolutivi dello spazio giuridico globale, che ha bisogno di scelte veloci ed univoche.

Si pensi alle vicende mutevolissime del "silenzio", nel nostro ordinamento, con interventi normativi contrapposti nel breve volgere, che ci hanno fatto passare dal 'rifiuto' all' 'assenso', dall' 'assenso' all' 'assenso condizionato' e possibile.

E proprio per governare il dualismo, tra società veloce e diritto lento, il legislatore è intervenuto sul valore "tempo" per ben tre volte, sull'art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo, sommando scelta a scelta, modifica a modifica, specialità a specialità.

La società dell'incertezza si esprime per normative alluvionali, sovrabbondanti, obbedienti più a regole di quantità che di qualità.

È facile rispondere alla normativa di quantità, richiamando Tacito: troppa legge poca legge.

Ma il problema è anche di qualità.

La società della crisi, della crisi economica strutturale, tenta di governare i processi economici e sociali, velocissimi nel divenire, con aggiustamenti normativi disorganici, attraverso un'opera incessante del normare per aggiustamenti successivi, aggiungendo norma a norma, modifica a modifica. Senonchè troppo spesso, le norme nuove, quelle che dovrebbero governare le crisi strutturali, si rilevano per nulla strutturali e strutturate^(x).

Una norma dura troppo poco, resa troppo spesso al di fuori di un disegno organico, di stabilizzazione dei rapporti giuridici.

Il ritorno ai principi può fare ordinamento e sintesi, dettare le regole fondanti dell'unità normativa, in senso evolutivo e non di discontinuità regolatrice e, solo di seguito, affidarsi alle scelte di dettaglio.

Oltretutto la normativa di principio arriva prima e meglio.

Un esempio può rendere la teorica produttiva dei principi fondanti.

La crisi economica e le compatibilità di bilancio hanno reso indispensabile scelte correttive di una sanità espansa nella spesa pubblica, orientata a riconoscere diritti e prestazioni senza limiti di risorse^(xi).

Ci vorrà tempo perché tutti i passaggi normativi possano attuare un processo di rivisitazione strutturale della spesa, perché Stato e Regioni, nelle loro competenze complesse, possano dar vita, compiutamente, a quel federalismo virtuoso di spesa che salvaguardi "gli equilibri di bilancio", ex art. 119 Cost..

Orbene, l'art. 117 della Costituzione, novellato, affida alla legislazione statale di principio la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

Il principio enunciato fa, da subito, nuovo ordinamento, seleziona la regola-principio, definita la quale, secondo una sintesi di interessi fondanti (in una ritrovata organicità di sistema) potranno specificarsi le ulteriori scelte di normativa concorrente o secondaria, ispirate e condizionate da norme di principio, che operano per l'unità ordinamentale.

La normativa dei principi e per principi è, per tanti versi, il proporsi di un diritto storico, che, vichianamente, non rinuncia al fatto e si prepara al diritto, adeguando storicisticamente norme a principi.

Il discorso sui principi può ulteriormente ampliarsi, superare i vincoli positivi di una gerarchia statale delle fonti, fino a definire spazi normativi differenziati, che la condizione della storicità delle scelte fa assurgere a fonte fatto^(xii).

La fonte-fatto, vichianamente letta, è quella parte di ordinamento che non rinuncia a leggere tutte quelle diversità territoriali, emergenti per differenziazione, che la norma, ritardata nel proporsi, non riesce a contestualizzare, quella parte dell'ordinamento, cioè, che non rinuncia a leggere il divenire nella sua complessità.

Il fatto, posto in questi termini, per i suoi riflessi normativi, costituisce l'ultimo anello di quel diritto storico, diretta espressione di ogni comunità, titolare all'origine di quegli interessi che la norma, gradualmente ed eventualmente, regolerà nel tempo ma che il diritto storico, da subito, riconosce e valorizza.

Può dirsi, ripetendo una felice espressione, che competenze e istituzioni conseguono al diritto storico, come l'avere all'essere e all'esistenza, il corpus all'animus.

Per i profili proposti l'autonomia statutaria compiuta può rendere l'esempio di una normativa differenziata per territorio, avvicinando l'avere e l'essere, poteri ed identità, nella visione di un diritto storico come diritto delle comunità^(xiii).

5. Il diritto storico di Vico non esaurisce la funzione assolutamente tipica, quella di recuperare principi di tendenza per l'ordinamento interno, avviando a sintesi valori differenziati e separati all'origine, arricchendo il sistema delle fonti con la fonte-fatto e permeando il sistema normativo, orientato da comuni principi sovraordinati, ed interessi fondanti, ma incide, contestualmente, sulla individuazione dei principi comuni, sulle regole dello spazio giuridico globale.

L'elaborazione di principi emergenti ed unitari, che possano rappresentare regole per l'insieme giuridico della globalità, può rappresentare, sul piano dell'elaborazione delle regole rispetto al sistema, la definizione di un nucleo fondante di principi universali, avviando il discorso di metodo sull'unità ordinamentale dello spazio globale e sulla creazione di un diritto comune.

I principi, meglio delle normative singole, possono superare la frammentazione degli interessi, la moltiplicazione delle regole, la differenziazione per settori.

Si creano, tendenzialmente, i prodromi di un diritto della globalità e della diversità, che risponde alle separatezze con l'unità e l'universalità dei principi.

Allo spazio giuridico globale, illimitato, in espansione continua, si risponde con principi limitati, pochi principi tassativamente riconosciuti.

Va chiarito, per evitare false illusioni e prendere dal pensiero vichiano quanto effettivamente esprima senza fughe in avanti o false interpretazioni, che il nostro diritto storico non crea effetti diretti sulla legislazione, sulla legislazione possibile, ma sul diritto universale.

Vico non ha la preoccupazione assorbente degli illuministi della legislazione, non ha il problema della legislazione.

Il suo diritto universale porta altrove.

Opera per la definizione di un diritto naturale e razionale e sulla relazione che possa derivare dal rapporto del diritto con i dati giuridici storici.

Si attua, posta in questi termini, la funzione dei principi universali comuni, la conversione del certum-verum che porta alla immedesimazione concreta del diritto universale nella realizzazione storica (^{xiv}), in disparte il problema delle forme politiche, ricollegabile a Grozio, perché rispetto a quest'ultimo, il sistema vichiano è volto, in via preferenziale, verso un diritto universale sostanziato dai fatti (diretta conseguenza dello stare pactis) più che verso manifestazioni di filosofia giusnaturalistica (^{xv}).

L'ordinamento italiano, nella contemporaneità delle scelte normative, è parte di questo processo di selezione di principi comuni (in relazione allo spazio giuridico globale) che possano significare universalità dei principi posti per il sistema nuovo, in fieri.

Il rapporto tra spazio globale ed ordinamento esterno si forma, secondo principi, in stretta continuità.

L'ordinamento interno è, per molteplici aspetti, tributario di assetti normativi sovranazionali, affidati all'elaborazione di principi, tanto comuni e trasversali da consentire l'avvio di un processo di normazione comune.

Richiamando l'ordinamento interno, l'ultima modifica strutturale del testo costituzionale, relativo alla lettura del titolo V, tutto dedicato ai canoni nuovi delle autonomie istituzionali, risulta fortemente influenzata da principi e metodi dell'azione mutuati dall'ordinamento globale.

Si pensi alla definizione dei principi in base ai quali le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, alle Province, a Città metropolitane, Regioni e Stato. Nella specie, tutto il processo di ridefinizione e allocazione delle funzioni, tutto il processo di ridefinizione dei livelli di azione amministrativa, unitari e non, passa attraverso l'uso critico dei principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Per il primo, quello della sussidiarietà, la sintonia con il sistema di diritto europeo è evidente.

Il principio di prossimità nello svolgimento delle funzioni, quale criterio di riparto che avvicina il cittadino alla funzione, è di diretta ispirazione europea, sin dal Trattato di Maastricht.

L'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, di tutte le funzioni, lasciando agli enti sovraordinati meno prossimi al cittadino il beneficio dell'eccezione affidata all'emersione di ragioni di esercizio unitario, costituisce principio di tendenza dell'ordinamento sovranazionale europeo, fortemente caratterizzato dalla sussidiarietà come criterio di generale applicazione (^{xvi}).

I principi universali più sono globali, nella loro portata ed espressione, più sono portatori di una dimensione metagiuridica, a forte connotazione culturale, aprendosi a contributi di carattere economico, sociale, in ultima istanza, culturale.

Il criterio della sussidiarietà non si pone in termini di stretta giuridicità.

Non è parametro che serve esclusivamente la causa della ripartizione tecnica delle funzioni.

La ripartizione delle funzioni, nel modello costituzionale previgente, si affidava al criterio dell'interesse esclusivamente locale, destinato ad alimentare poteri di ritaglio per sub-competenze, che, mal applicato, poteva relegare il Comune in una posizione di rango minore, sul piano dell'autonomia e dell'autodeterminazione per funzioni attribuite (^{xvii}).

La sussidiarietà sposta il baricentro del potere, esercitato per funzioni, dal centro alla periferia, dal potere accentrato all'autonomia.

Si distingue, cosicché, non solo per affermarsi come criterio tecnico di ripartizione ma, contestualmente, come principio giuridico-politico di riconoscimento di un'area omogenea di autonomia attribuita (le funzioni amministrative, (tutte) sono attribuite ai Comuni).

Il Comune, non è più corpo separato dello Stato, riconosciuto per funzioni, spesso di ritaglio, ora che la "Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" (art. 114 Cost.).

Territorio e popolo sono le costanti ordinamentali, nello spazio globale, di una caratterizzazione unitaria, che non si distingue per separatezza di poteri affidati, ma per unità in senso comunitario (^{xviii}).

La base comunitaria, assurta ad unità per presupposti unitari di riferimento riconosciuti, quali territorio e popolo, connota, naturalmente, un potere che si pone al servizio delle comunità stanziate, ubicate in prossimità, avvicinando potere e funzione.

Il superamento di un criterio di stretta giuridicità, enucleato per esasperazioni formali, si ritrova, per altro verso, nella caratterizzazione della natura del criterio guida della sussidiarietà.

Più che rigido schematismo si perseguono profili che vanno nella direzione ascendente, rispetto alla base comunitaria di riferimento, del possibile giuridico.

Se può svolge il Comune, in prossimità, le funzioni amministrative.

Se non può, in assenza di presupposti per un'azione amministrativa di rango maggiore per area e livello, senza pregiudicare l'avvertito "esercizio unitario" (art. 118 Cost.), il possibile giuridico ci porta alle Province e alle Città Metropolitane, più in su alle Regioni, più in su allo Stato, in presenza di interessi nazionali.

I caratteri del 'comunitario' e del 'possibile' segano il concetto giuridico di sussidiarietà.

Il potere esercitato, sinora proposto, per livelli d'azione amministrativa, non esaurisce la categoria.

Dove non arriva il potere costituito si propone il cittadino organizzato, prende corpo la sussidiarietà nell'accezione orizzontale, complementare rispetto a quella verticale (^{xix}).

Il concetto della prossimità, riletto alla luce dell'arricchimento dell'elemento comunitario, avvicina il principio della sussidiarietà universale, per i presupposti della territorialità e del popolo, al diritto storico di Vico.

Così come il principio neo-emergente della differenziazione, ormai elemento riconosciuto sul piano ordinamentale (art. 118 Cost.), caratterizzante l'essere delle comunità locali secondo l'autonomia giuridica esprimibile ed i canoni di un federalismo virtuoso, presenta contatti rilevanti come il pensiero giuridico della storia del diritto delle fonti.

Il concetto giuridico della differenziazione si caratterizza come portatore di quelle diversità territoriali, capaci di qualificare gli interessi rappresentati.

La distribuzione delle funzioni, l'allocazione delle stesse tra livelli di azione amministrativa, il riconoscimento dei poteri, non possono prescindere dalle diversità territoriali.

La realtà socio-economica-territoriale di base costituisce una condizione da cui partire per qualificare autonomie differenziate, che non possano prescindere dal territorio di riferimento.

La diversità territoriale, selezionata per aree socio-economiche omogenee, ora vaste ora ristrette, costituisce una ricchezza irrinunciabile se affidata all'autodeterminazione delle autonomie istituzionali.

Il processo di differenziazione così posto risolve il dualismo immanente tra essere e avere, tra l'essere legato all'identità territoriale e comunitaria rappresentata e l'avere coincidente con il riconoscimento di poteri affidati e sposta sull'essere il processo d'autonomia e di autodeterminazione.

Non basta più riconoscere poteri allocandoli dall'alto.

Sarà autonomia vera, riconosciuta, se affidata ad una selezione dal basso degli interessi fondanti, quelli che le autonomie locali devono concorrere a definire rispetto al proprium territoriale sociale ed economico, che sono capaci di esprimere.

In questo senso un processo di definizione delle funzioni tutto gestito dall'alto, assolutamente coincidente con la potestà legislativa esclusiva dello Stato, come soggetto sovraordinato alle autonomie attributarie di funzioni, non basta più e non interpreta a fondo il principio universale della differenziazione, per quello che è.

Agli statuti comunali potrebbe essere affidato l'ulteriore fase di autodeterminazione locale, quella destinata ad evidenziare l'essere distinto di ciascuna territorialità ^(xx).

Solo il principio di differenziazione consente di tenere insieme, nella globalità in espansione ^(xxi), l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande, l'entità sovranazionale con le realtà locali, disponendo un sistema, tecnico-giuridico, di unità nella diversità.

Emerge, infine, come principio universale di nuova elaborazione, il principio dell'adeguatezza che, probabilmente, più degli altri, incardina metodologie contenutistiche d'avanguardia, destinato com'è a rompere gli schemi, primo fra tutti, in termini di dommatica, quello tra pubblico e privato ^(xxii).

Il principio di adeguatezza compone i dualismi e rende l'equilibrio tra potere e risorse applicate ^(xxiii).

Per gestire compiti e funzioni particolari c'è bisogno di risorse adeguate.

Ma allo stesso tempo è necessario non dividersi per categorie astratte, mutuando anche per il settore pubblico, più lento ad appropriarsi dei processi evolutivi, metodologie già selezionate per il 'privato'.

Adeguatezza nel privato ha significato reti, capaci di tenere insieme più imprese che potessero, integrandosi, esprimere maggiori potenzialità per risorse umane e finanziarie, migliorando competizione e innovazione.

Il settore pubblico si muove nello stesso trend migliorativo.

Associazioni di enti, reti di servizi, sono destinate a servire lo sviluppo per realtà territoriali e socio economiche minori, incapaci all'origine, nella separazione, a gestire da sole il governo della complessità perché inadeguate a reggere il confronto con la storia universale in movimento ^(xxiv).

tri autori e lettori.

(ⁱ) Sui rapporti tra Storia e Diritto cfr. S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto, un giurista e il suo tempo*, Bologna, 2008, pag. 77 ss.; M. S. GIANNINI, *Problemi dell'amministrazione delle regioni insufficientemente sviluppate*, in *Scritti*, IV, Milano, 2004, pag. 847 ss.

Per una lettura orientata del villaggio globale con specifici riferimenti all'opera ed all'incidenza di G. B. VICO cfr. R. FERRARA, *Introduzione al diritto amministrativo*, Bari, Editori Laterza, 2002, pag. X e XI, con specifici richiami alla lezione di G. B. VICO nella correlazione tra "l'ordine delle cose" omologo all'ordine delle idee (pag. VII).

(ⁱⁱ) La scientificità del metodo del verum-factum si coglie, per analogia, confrontando il concetto di verità che Foucault applica al divenire scientifico nel senso che "le grandi mutazioni scientifiche possono essere lette talora come le conseguenze di una scoperta, ma possono anche essere lette come l'applicazione di nuove forme nella volontà di verità" (cfr. M. FOUCAULT, *L'ordine del discorso*, Torino, Einaudi, 2012, pag. 8).

(ⁱⁱⁱ) cfr. G. B. VICO, *Opere Giuridiche*, Firenze, SANSONI, 1974, pag. 23, a cura di P. CRISTOFOLINI.

(^{iv}) cfr. G. FOSSÓ, *Vico e Grozio*, Napoli, 1971, pag. 60.

(^v) cfr. D. FAUCCI, *Vico e Grozio, giureconsulti del genere umano*, Edizioni di <<Filosofia>>, Torino, s.d. pag. 15.

(^{vi}) cfr. F. DE SANCTIS, *La letteratura italiana*, vol. II, Casini Editore, pag. 287 ss..

(^{vii}) Sul concetto del Diritto mai immobile, affidato tendenzialmente allo studio del suo sviluppo storico, proprio perché la storia consente di esaminare il Diritto in divenire cfr. S. CASSESE, *L'educazione del giurista*, in *Nuova Antologia, Rivista di lettere, scienza ed arte*, Firenze, gennaio-marzo 2013, vol. 610 – fasc. 2265, pag. 44.

(^{viii}) Sui tempi della modernità mutevole cfr. Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Bari, Editori Laterza, 2011, soprattutto pag. 99 sul rapporto tempo/spazio; dello stesso A., *Vita Liquida*, Bari, Editori Laterza, 2012, ottava edizione.

(^{ix}) cfr. E. M. MARENGHI, *Processo senza modello e giustizia semplificata*, in *Riv. dir. proc. amm.*, 2012, fasc. III, pag. 886 ss..

(^x) Sul rapporto tra crisi economica, emergenze e regole strutturali cfr. E. M. MARENGHI, *Il diritto ai tempi della crisi: la regolazione possibile*, in *Riv. it. di dir. pubbl. com.*, 2010, pag. 145 ss..

(^{xi}) cfr. R. BALDUZZI, *Livelli essenziali e risorse disponibili: un nodo costituzionale?*, in *Scritti in onore di A. MATTIONI*, Milano, 2011, pag. 57 ss..

(^{xii}) cfr. M. HERRERO DE MIÑON, *Idea de los derechos históricos*, Espasa, Madrid, 1991, pag. 54-55, relativamente alla relazione tra fonte-fatto e diritto storico; A. SANDRI, *Storicità, diritto storico e Costituzione*, in *Scritti in onore di A. MATTIONI*, cit., pag. 607 ss., ma soprattutto pag. 612 e ss..

(^{xiii}) cfr. E. M. MARENGHI, *Lo statuto comunale: l'altro modo di essere dell'autonomia*, in *Studi in onore di G. BERTI*, Napoli, 2005, pag. 1448 ss..

(^{xiv}) cfr. N. BADALONI, *Sul vichiano diritto naturale delle genti*, in *Vico*, Opere giuridiche, Firenze, 1974, pag. XXX.

(^{xv}) cfr. G. FASSÓ, *Vico e Grozio*, op. cit., pag. 72.

(^{xvi}) cfr. V. CERULLI IRELLI, *Principio di sussidiarietà ed autonomie locali*, in *Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione*, a cura di L. CHIEFFI e G. CLEMENTE di SAN LUCA, Torino, 2004, pag. 269 ss.; A. ROMANO TASSONE, *Sul valore garantista del principio di sussidiarietà*, ivi, pag. 279 ss.; L. VANDELLI, *La costituzione del sistema regionale delle autonomie locali secondo le disposizioni del T.U. 267/2000. Il metodo cooperativo come imprescindibile perno per il funzionamento del sistema regionale: governo locale e programmazione*, ivi, pag. 293 ss..

(^{xvii}) cfr. E. M. MARENGHI, *Interesse esclusivamente locale e programmazione amministrativa infrarazionale*, Napoli, 1997, pag. 9 ss..

(^{xviii}) cfr. E. M. MARENGHI, *Il sistema amministrativo locale*, in *Trattato di Diritto Amministrativo*, diretto da G. SANTANIELLO, Padova, 1994, pag. 109 ss.; G. VESPERINI, *I poteri locali*, vol. I, Roma, 1999, pag. 309 ss..

(^{xix}) cfr. G. PASTORI, *I decreti di attuazione della legge “Bassanini” e la sussidiarietà orizzontale*, in *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali, esperienze a confronto*, a cura di A. RINELLA, L. COEN, R. SCARCIGLIA, Padova, 1999, pag. 169 ss.; R. BIN, *I decreti di attuazione della legge “Bassanini” e la sussidiarietà verticale*, ivi, pag. 183 ss..

(^{xx}) E. M. MARENGHI, *Lo statuto comunale e la teoria dell'autonomia tra essere e avere*, Salerno, Edizioni Gutenberg, 2008, pag. 9 ss..

(^{xxi}) cfr. A. ANZON DEMMIG, *Quale “regionalismo differenziato”*, in *Le istituzioni del federalismo, Bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna*, 2008, pag. 51 ss.; R. BIN, *“Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.. Alcune tesi per aprire il dibattito*, ivi, pag. 9 ss..

^(xxii) Il principio di adeguatezza, rapportato alla idoneità dimensionale ed organizzativa dell'unità operativa, sia essa ente di diritto pubblico o di diritto privato, esce dallo schema di appartenenza radicale e sviluppa un modello di organizzazione trasversale.

Al modulo organizzativo dell'associazione tra Comuni corrisponde, per il diritto privato, l'istituto delle reti di imprese, cfr. *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. IAMILELI, Torino, 2009, con particolare riguardo per la parte III (relativa ai profili della cooperazione) agli scritti di A. DI MAIO, *Contratto e reti. Le tutele*, pag. 267 ss.; P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, pag. 388 ss.; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, Il Mulino, Bologna, 2009, pag. 9 ss..

^(xxiii) cfr. A. BRANCASI, *Adeguatezza delle risorse finanziarie ai compiti degli Enti locali*, in *Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, op. cit., pag. 341 ss.; A. GRASSE, *Sviluppi e tendenze del federalismo in Germania, differenza territoriale e perequazione finanziaria*, in *Istituzioni del Federalismo*, in *Riv. di studi giur. e politici*, Maggioli Editore, 2012, ottobre-dicembre, pag. 789 ss..

^(xxiv) cfr. A. MAGLIERI, *Le forme associative tra enti locali nella recente legislazione regionale: verso la creazione di differenti modelli ordinamentali*, in *Le istituzioni del Federalismo, Bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna*, 2008, pag. 341 ss..